UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER LE SEDI DELL'UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA – DURATA: CINQUE ANNI

CIG n: 663314546A

CAPITOLATO SPECIALE di appalto

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premessa

Il presente capitolato definisce gli obblighi per la concessione degli spazi e per lo svolgimento del servizio di ristoro con distributori automatici di bevande e alimenti con funzionamento a denaro , a gettone o a schede prepagate (cd. chiave), da collocare nei locali dell'Università per Stranieri di Siena, (di seguito denominata anche "Università") nonché le modalità con le quali tale concessione dovrà essere eseguita dal soggetto aggiudicatario (di seguito denominato anche "Concessionario").
Tutti i punti del presente capitolato saranno recepiti nel contratto che sarà stipulato con il Concessionario, dopo l'aggiudicazione della gara.
Il servizio oggetto della concessione si rivolge a studenti universitari, al personale universitario e a quanti sono interessati alle attività che si svolgono nei locali dell'Università.
Si segnala che la presenza degli studenti presso i locali universitari è principalmente collegata ai periodi di svolgimento dell'attività didattica. Di norma, tale attività si svolge continuativamente nell'arco dell'anno, come risulta dalle programmazioni pubblicate sul sito http://www.unistrasi.it alle pagine appositamente dedicate, con periodi di maggiore intensità rispetto ad altri..

Art. 2 - Oggetto del servizio e modalità di esecuzione della prestazione

La concessione ha per oggetto l'affidamento **in esclusiva** della gestione del servizio di ristoro a mezzo di distributori automatici di bevande e alimenti da collocare nei locali delle seguenti sedi dell'Università:
- Sede centrale di P.zza Carlo Rosselli n. 27/28 - Siena;
- Sede di Via Pispini n. 1 - Siena.

Costituisce oggetto della concessione l'installazione e manutenzione dei distributori automatici, negli appositi spazi individuati dall'Università, a fronte del versamento di un canone annuo di concessione.
L'installazione delle apparecchiature necessarie all'esecuzione del servizio è a completo carico del Concessionario.
Nella sede di Piazza Carlo Rosselli, ciascuna postazione dovrà essere costituita da almeno n. 1 distributore di bevande calde e n. 1 distributore di bevande fredde e snack mentre nella sede di Via Pispini è prevista la collocazione di n. 1 distributore di bevande fredde e snack. I distributori automatici saranno installati in complessive **5 (cinque) postazioni** così dislocate:

- **SEDE IN PIAZZA CARLO ROSSELLI NN. 27/28**
  - 1 al piano terra
  - 1 al primo piano
  - 1 al secondo piano
  - 1 al terzo piano
- **SEDE IN VIA PISPINI N. 1**
  - 1 al piano meno 1

Art. 3 - Durata della concessione

La concessione avrà durata di 5 (cinque) anni consecutivi a decorrere dalla data indicata nel contratto, salvo il verificarsi della necessità di prolungarne la durata, ai sensi dell'art. 125, comma 10, lett. c), per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'affidamento mediante le procedure concorsuali ordinarie.
Decorso il periodo quinquennale di durata del contratto, su indicazione dell'Università, il Cessionario dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro delle apparecchiature installate.
Con il provvedimento di concessione il Concessionario è tenuto e autorizzato a presentare segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) ai sensi della vigente normativa (L.R. Toscana n. 28 del 07/02/2005).

Art 4 - prodotti da erogare e prezzi

Nelle apparecchiature distributrici di bevande e/o altri generi di conforto, da installare negli spazi oggetto della concessione, dovranno essere resi disponibili prodotti di alto livello qualitativo, contraddistinti da primari marchi e conformi alle disposizioni di legge in materia igienico-sanitaria. Sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa.
La distribuzione delle schede/chiavi magnetiche necessarie per il funzionamento dei distributori è a cura del concessionario.

I prezzi di vendita dei prodotti offerti devono essere esposti in modo visibile all'utenza, e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate negli spazi oggetto della concessione.
I prezzi dei prodotti offerti rimarranno invariati per tutto il periodo contrattuale, fatto salvo che, decorsi dodici mesi dalla data di stipula del contratto, potranno essere adeguati annualmente, sulla base della percentuale di variazione ISTAT dei prezzi al consumo (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi).
In ogni caso i distributori dovranno erogare il resto; pertanto, i prezzi offerti, anche a seguito dell'adeguamento, dovranno essere congruenti con le caratteristiche dei distributori.

Art 5- Importo a base di gara

L'importo complessivo del canone da corrispondere all'Università, posto a base di gara e riferito al quinquennio di concessione ammonta a € **100.000,00** IVA esclusa.
Valutate le caratteristiche e le modalità della concessione in oggetto i rischi legati ad interferenze sono stati stimati del tutto trascurabili, e pertanto gli oneri della sicurezza sono da ritenersi pari a zero.

Art 6 - Valore dell'appalto

Il valore presunto della concessione, determinato ai sensi dell'art. 29 del codice dei contratti che impone di riferirsi al fatturato presunto derivante dalla gestione del servizio, sulla base delle tariffe vigenti e della potenziale utenza per i servizi da erogare, è stimato in € 420.000 per l'intero periodo contrattuale.

Art 7 - Varianti

L'Università si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/2010, di aumentare o diminuire il contratto, qualora se ne ravvisasse la necessità, a suo insindacabile giudizio, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche previste nel contratto originario.
L'Università si riserva la facoltà di individuare ed assegnare al concessionario ulteriori spazi nell'ambito degli immobili di proprietà o rientranti nella sua disponibilità, da destinare all'installazione e gestione di ulteriori distributori automatici.
Il concessionario potrà, a sua volta, proporre nuove installazioni all'Università, individuando spazi ritenuti idonei e per i quali non sia pervenuta alcuna richiesta. L'Università si riserva la facoltà di valutarne la convenienza e l'opportunità prima di concedere l'autorizzazione.
Le variazioni saranno valutate e contabilizzate sulla base dei dati relativi alle erogazioni contenuti nei report semestrali che il Concessionario è tenuto a inviare, come meglio indicato al successivo articolo 21.
Nelle sedi indicate non è, e non sarà presente, un bar e/o un servizio similare.

Art. 8 - Corrispettivo di gestione

Il corrispettivo di gestione per la durata quinquennale della concessione sarà quello offerto dal Concessionario in sede di gara, aggiornato alle eventuali varianti di cui al precedente punto. Il canone annuo di concessione, comprensivo di IVA, dovrà essere versato annualmente, in un'unica rata anticipata, entro 30 giorni dall'inizio di ogni annualità decorrente dalla data di stipula del contratto di concessione. Successivamente l'Università provvederà a emettere fattura quietanzata.
Il Concessionario si obbliga a pagare per intero il corrispettivo di gestione senza mai poterlo scomputare o diminuire, qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell'Università.
Il pagamento non potrà essere ritardato per qualsiasi motivo.
In caso di ritardato pagamento superiore a 30 giorni, anche solo parziale, dalla data prevista, l'Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto con conseguente diritto al risarcimento del danno e la stessa avrà diritto, su tutte le somme dovute e alla singola scadenza, senza necessità di costituzione in mora, agli interessi calcolati a norma di legge.
Il corrispettivo sarà assoggettato al regime fiscale vigente al momento dell'aggiudicazione ed alle successive eventuali variazioni.
Il corrispettivo annuo è comprensivo del rimborso delle spese per energia elettrica e acqua.

Art. 9 - Indicizzazione Istat del canone

Il corrispettivo di cui all'art. 8, a partire dal secondo anno, sarà annualmente aggiornato a cura dell'Università, nella misura delle variazioni in aumento accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi) relativo al mese precedente l'avvio del servizio.

PARTE II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE CARATTERISTICHE E LE MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 10 - Locali e allestimenti

L'Università mette a disposizione del Concessionario i locali in cui dovrà installare i distributori.
L'installazione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di consegna dei locali da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto e dovrà essere documentata mediante la stesura di un verbale redatto di concerto fra il Direttore dell'esecuzione del contratto stesso e il Referente del Concessionario.
Prima della suddetta installazione il Concessionario, in accordo con i Servizi Tecnici dell'Università, **provvederà a propria cura e spese alla realizzazione di eventuali piccoli interventi impiantistici che ritenesse opportuni per l'esecuzione della presente concessione, ivi compresi l'allacciamento elettrico e il collegamento idrico,** nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, rilasciando ai Servizi Tecnici dell'Università la relativa Dichiarazione di Conformità ai sensi del D.M.37/08 e s.m.i. I distributori dovranno essere installati in ottemperanza a quanto previsto dal presente Capitolato, nei punti concordati con il Direttore dell'esecuzione del contratto, in luoghi facilmente accessibili, che non costituiscano intralcio alle attività dell'Università.
L'Università inoltre è sollevata da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici o scasso arrecati ai distributori.
Alla scadenza del contratto il Concessionario si impegna a rimuovere le proprie apparecchiature, senza dover tuttavia provvedere a ripristinare i locali nello stato in cui si trovavano antecedentemente alla stipula del contratto, salvo esplicita richiesta da parte dell'Università.

Art. 11 - Caratteristiche dei distributori

I distributori dovranno avere caratteristiche tecniche a norma con le vigenti disposizioni in materia d'igiene, di sicurezza ed antinfortunistica. Le apparecchiature dovranno:

- essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi a norma de D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,del D.P.R. 459/1996 (direttive macchine), nonché a rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi.
- rispettare la norma CEI EN 606635 – Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita;
- alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia;
- munite del marchio CE;
- munite di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'U.E., es: IMQ;
- conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.

<u>In ordine specificatamente alla prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro</u> si precisa quanto segue.
Il Concessionario è responsabile nei confronti sia dell'Università sia dei terzi, della tutela della sicurezza, incolumità e salute, dei lavoratori addetti al servizio. Esso è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e l'igiene del lavoro sia di carattere generale che specifico, per l'ambiente in cui si svolgono i lavori. **Dovrà inoltre:**

- **osservare le misure generale di tutela definite dall'art. 15 del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i.;**
- **rispettare i regolamenti e disposizioni interne portate a sua conoscenza dall'Università;**
- **controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del personale;**
- **fornire all'Università tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui venga a conoscenza, che possa essere fonte di pericolo.**

I distributori dovranno essere muniti di gettoniera elettronica che accetti qualsiasi taglio di moneta (taglio minimo di 0,05 euro) con "rendi resto".
I distributori, oltre alle monete e banconote, potranno essere dotati anche di dispositivo a chiave magnetica o dispositivo similare. La distribuzione di tali supporti è onere esclusivo della Ditta aggiudicataria.
Nei distributori dovranno essere sempre applicate ben visibili le etichette, conformemente alla normativa vigente in materia, che riportino, in particolare, la marca, la denominazione dei prodotti oggetto di distribuzione e la relativa scadenza.
I distributori di bevande calde dovranno fornire automaticamente cucchiaini e/o palettine biodegradabili e compostabili per mescolare le bevande e dovranno consentire la possibilità di scelta di zucchero.

L'eventuale introduzione, nel corso della concessione, di nuovi e/o diversi prodotti rispetto a quelli stabiliti contrattualmente, dovrà essere concordata con l'Università.

Il Concessionario avrà libero accesso ai locali che ospitano i distributori rispettando gli orari concordati con l'Amministrazione.
Il Concessionario dovrà installare, per ogni postazione, appositi contenitori portarifiuti predisposti per la raccolta differenziata che dovranno essere tenuti in perfette condizioni igieniche e sostituiti qualora divenuti inidonei allo scopo.

Art. 12 - Assistenza e manutenzione

Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate e il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del Concessionario il quale, in caso di guasto, deve provvedere al **ripristino** del funzionamento del distributore automatico **entro 8 ore lavorative** dalla segnalazione del guasto stesso da parte dell'Università. Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti il Concessionario deve apporre sui distributori, apposite etichette contenente i recapiti del servizio di assistenza.
Qualora l'entità del guasto non consenta la riparazione del distributore entro le 8 ore lavorative dall'avvenuta segnalazione, il Concessionario ha **l'obbligo di sostituirlo**, a propria cura e spese, **entro i successivi 4 giorni lavorativi**, con un altro distributore avente uguali o superiori caratteristiche.
In caso di segnalazione da parte dell'Università di esaurimento prodotti, il Concessionario deve provvedere al **rifornimento entro 24 ore** dal ricevimento della suddetta segnalazione.

Art. 13 - Obblighi del concessionario

Il Concessionario si obbliga:

- a garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti;
- a provvedere, su richiesta delle strutture, allo spostamento temporaneo dei distributori per consentire un'accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati;
- a provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione dei distributori per sopravvenute esigenze dell'Università;
- a mantenere le apparecchiature conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e a quelle che saranno emanate in materia;
- a garantire il periodico controllo e il costante rifornimento dei distributori, in modo tale da mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature senza interruzione nell'erogazione dei prodotti;
- a garantire il controllo delle materie prime utilizzate, la costante pulizia e l'igiene delle apparecchiature installate, provvedendo a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate o fuori uso, nonché a garantire la conservazione a magazzino dei prodotti utilizzati, conformemente alle disposizioni di cui al regolamento CE n.852/04 (le cui sanzioni sono previste dal D.Lgs.6/11/07 n.193);
- a possedere l'autorizzazione sanitaria o certificato rilasciati dall'autorità sanitaria o altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004 del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari o i generi di conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori;
- a fornire idonei contenitori per rifiuti da posizionare vicino ai distributori e a provvedere allo svuotamento e alla pulizia degli stessi;
- a provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea o al definitivo trasferimento del distributore in caso di sopravvenute esigenze dell'Università;
- garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non ci sia interruzione nella distribuzione degli stessi;
- a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in osservanza del D.Lgs. 81/08, la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza l'Università da ogni e qualsiasi responsabilità.

Art. 14 - Prodotti erogati

Tutti i prodotti posti in distribuzione dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di alimenti, contenere solo ingredienti di alta qualità ed essere totalmente esenti da Organismi Geneticamente Modificati (O.G.M.), in aderenza alle leggi in materia di organismi geneticamente modificati (Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003). Il Concessionario dovrà attestare al Direttore dell'esecuzione del contratto, mediante

dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal legale rappresentante, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica.
Tutti i prodotti dovranno indicare chiaramente prezzo, marca, ingredienti e tipo di confezionamento. Tali prodotti dovranno altresì essere inseriti in apposito elenco da affiggere ad ogni apparecchiatura.
L'inottemperanza a quanto stabilito nel presente articolo, la vendita di generi avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità, darà luogo alla risoluzione immediata del contratto, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.
I prodotti erogati dovranno essere di prima qualità, di una marca di rilevanza almeno nazionale e presentare le caratteristiche qualitative previste dalle norme di legge vigenti in materia. I prodotti da erogare dovranno essere scelti tra quelli indicati nella seguente tabella:

BEVANDE CALDE
- caffè espresso, caffè lungo, caffè macchiato, cappuccino, cioccolato, latte, the gusti diversi cappuccino con cioccolato, cioccolato forte, cioccolato con latte, caffè con cioccolato, latte macchiato, mocaccino, caffè d'orzo, caffè ginseng,
- *decaffeinati*: caffè corto, caffè macchiato, cappuccino
- *acqua calda*
- prodotti provenienti dal commercio equo-solidale

BEVANDE FREDDE 1):
- lattine da 50 cl. Pepsi Cola/Coca Cola, Aranciata dolce e amara, Chinotto, Seven up, the freddo gusti diversi
- succhi di frutta gusti diversi in confezione a perdere contenuto 25 cl (migliori marche es.: Yoga, Jolly Colombani, Pepsi, San Pellegrino o equivalenti)
- yogurth 200 gr

BEVANDE FREDDE 2):
- - lattine da 33 cl. Coca Cola, Pepsi Cola, Aranciata dolce e amara, Chinotto, Acqua tonica, Seven up, the freddo gusti diversi, (migliori marche es.: Coca Cola, Pepsi, San Pellegrino, Schweppes o equivalenti)

ACQUA MINERALE:
- bottiglie in pet con tappo a vite da 0,50 lt naturale e frizzante delle migliori marche (es. S.Benedetto, Rocchetta o equivalenti)

PRODOTTI DOLCI E SALATI FASCIA A:
- prodotti preconfezionati dolci e salati di prima qualità e marche di primaria importanza quali brioches, croissant, crostatine gusti vari, canestrelli, schiacciatine gusti vari, taralli, tortine farcite, patatine, croccantelle, biscotti secchi e farciti, Baci di dama, crackers salati (marche: Eurosnak, Vicenzi, Forno Damiani, Bauli, Ferrero, Pata, Saiwa, Pavesi, Bistefani, Mulino Bianco o equivalenti)
- prodotti provenienti dal commercio equo solidale

PRODOTTI DOLCI E SALATI FASCIA B:
- prodotti preconfezionati dolci e salati di prima qualità e marche di primaria importanza quali brioches, croissant, wafers, Ringo, Kinder cereali,Kinder barrette, Kellogg's special barrette, Milka Tender, patatine, oro sandwitch, (marche: Motta, Nestlè, Ferrero, San Carlo, Saiwa, Pavesi, Mulino Bianco, Loacker, Kellogg's o equivalenti)
- prodotti provenienti dal commercio equo solidale

PRODOTTI FRESCHI:
- tramezzini gusti vari (gr. 140) mozzarella e pomodoro, prosciutto e formaggio, tacchino e rucola, gamberetti e maionese, tonno e maionese (migliori marche) confezionati in atmosfera protetta
- piadine (gr. 125), pizzette (gr. 80), panini gusti vari (gr. 100) (migliori marche) confezionati in atmosfera protetta
- Pan & parmigiano (parmareggio & crackers Mulino Bianco), Philadelphia Kraft snack + Ritz (gr. 50), yogurt da bere gusti vari (gr. 200) delle migliori marche
- Frutta e verdura fresca confezionata in bustine monoporzione;
- Linea Ferrero fresca (gr. 30 circa per ciascun prodotto): Kinder Pinguì, Kinder torta paradiso, Kinder Maxi King, Kinder fetta al latte

Il Concessionario si impegna ad erogare tutti i prodotti per tutta la durata contrattuale.
L'Università si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali per qualsiasi motivo non ritenga opportuna l'erogazione

Si precisa che, in conformità alle linee di indirizzo del D.M. n. 203/2003 e della L.R. Toscana n. 37 del 23.02.2005 nonché dei Regolamenti attuativi:

- **tutte le macchine di distribuzione automatica di bevande calde dovranno obbligatoriamente erogare anche un prodotto proveniente dal commercio equo e solidale.**
- **tutte le macchine di distribuzione automatica di snack indicati alla voce "Alimenti solidi confezionati" dovranno erogare prodotti del commercio equo e solidale nella percentuale minima del 20% del totale (arrotondamento all'unità superiore).**

Art. 15 – Determinazione dei prezzi

I prezzi al pubblico dei generi erogati saranno quelli risultanti dalla offerta economica, Allegato 3 al Disciplinare, "Colonna B Prezzi offerti MONETA" e "Colonna C Prezzi offerti CHIAVE", dove è indicato il "**Listino prezzi prodotti posto a base di gara dall'Università**, **Colonna A"**.
I prezzi relativi a **prodotti non compresi nel predetto allegato** dovranno essere determinati dal Concessionario in accordo con il Direttore dell'esecuzione del contratto, entro i 30 giorni successivi alla data di comunicazione di aggiudicazione della concessione.
I prezzi relativi ai generi erogati dai distributori non potranno essere modificati per un periodo di almeno **dodici mesi** dall'inizio della concessione. Successivamente essi, con cadenza annuale, potranno essere soggetti ad aggiornamenti nella misura delle variazioni in aumento, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi) utilizzando la procedura prevista all'art. 115 e s.m.i. del D.Lgs. 163/2006.
I prezzi saranno arrotondati per difetto ai 5 (cinque) centesimi di Euro.

Art. 16 – Sistema HACCP

Il Concessionario dovrà operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Reg. CE 852/2004 e dal D.Lgs n. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE.
Il Concessionario verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dai produttori.
La Ditta dovrà ottemperare a tutte le operazioni previste dalla suddetta normativa europea per i distributori automatici (CAPITOLO III Reg. CE n. 852/2004)

Art. 17 - Tipologia di controlli

L'Università avrà la facoltà di effettuare, con spese a proprio carico, controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti presenti nei distributori, con ricorso anche ad analisi presso laboratori e/o di ASL, al fine di verificare la rispondenza dei prodotti alle caratteristiche dichiarate nell'offerta o previste per legge, senza che il Concessionario possa fare opposizione nonché sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed in genere su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio. Gravi o ripetute risultanze negative riscontrate dai controlli sanitari dei prodotti, comporteranno la revoca della concessione.
In caso di contestazione sulla qualità della merce, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, dai suddetti istituti.
I prodotti eventualmente non idonei dovranno essere sostituiti con spese a carico del Concessionario nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non recare alcun intralcio od inconveniente all'Università, fatto salvo il rimborso delle spese connesse all'esecuzione delle analisi, il pagamento della penale di cui all'art. 26 ed il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
In ogni caso il Concessionario è l'unico responsabile in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti

Art. 18 - Orari di erogazione del servizio

L'erogazione del servizio dovrà avvenire continuativamente 24 ore su 24, per tutta la durata del contratto.

Art. 19 - Interruzione del servizio

L'Università si riserva di sospendere il servizio, previo congruo preavviso di tre mesi comunicato per iscritto al Concessionario, il cui termine può essere abbreviato in caso di indifferibile urgenza, nel caso in cui venga accertata la necessità di procedere a interventi edilizi o impiantistici nello stabile o nei locali in cui sono collocati i distributori. Qualora, per l'effettuazione di lavori negli spazi concessi o nelle immediate vicinanze del luogo dove è posizionato il distributore, debba provvedersi allo spostamento delle apparecchiature stesse, l'Università dovrà individuare un altro spazio idoneo per la momentanea collocazione dei distributori stessi. Qualora non sia possibile posizionare i distributori in altri spazi, il canone dovuto dal Concessionario sarà ridotto in proporzione al periodo di interruzione.
In caso di sciopero del personale del Concessionario o di altri eventi che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del servizio, l'Università deve essere avvisata con la massima sollecitudine.
Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.
Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato. Nel caso in cui, per circostanze non imputabili al Concessionario, questi si trovi nell'assoluta impossibilità di erogare il servizio, dovrà comunicarlo nel più breve tempo possibile all'Università, affinché quest'ultima possa adottare le misure del caso.
Nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi dai suddetti, l'Università si riserva il diritto alla richiesta dei danni subiti e l'applicazione delle sanzioni previste.

Art. 20 Referente del concessionario

Per la regolare esecuzione della concessione il Concessionario, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, deve nominare un Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse al servizio.
Il Referente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. piena padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;
2. adeguata preparazione e formazione professionale, anche in relazione alle competenze necessarie per l'esecuzione del servizio;
3. possesso dei poteri necessari per l'esecuzione del servizio;
4. reperibilità almeno dalle ore 9.00 alle ore 19.00 nei giorni lavorativi.

Il suddetto referente è responsabile del rispetto delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori anche da parte delle eventuali imprese mandanti, subappaltatrici o assuntrici di cottimi.
L'Università si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni problema che dovesse
sorgere durante l'espletamento del servizio.
Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge al Concessionario.
Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dall'Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del Concessionario.
In caso di impedimento o assenza del Referente, il Concessionario dovrà darne tempestiva notizia al Direttore dell'esecuzione del contratto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.
L'Università si riserva di chiedere la sostituzione del Referente o del sostituto, senza che il Concessionario possa sollevare obiezioni, in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze del servizio.

Art. 21- Reportistica

Il Concessionario si impegna ad inviare all'Università, su base **semestrale**, entro 30 giorni solari successivi a ciascun semestre di riferimento, i dati relativi alle prestazioni contrattuali tramite report in formato elettronico, sia in quantità fisiche che a valore. Il monitoraggio di tutte le attività relative al rapporto contrattuale potrà altresì essere effettuato dall'Università anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative e, a tal fine, il Concessionario, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. In particolare i report dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:
- numero di erogazioni nel semestre per tipologia di prodotto, suddivise per punto di ristoro;
- numero di erogazioni totali per semestre suddivise per punto di ristoro;
- incasso semestrale per tipologia di prodotto (es. per bevande calde, per bevande fredde ecc.);
- incasso totale semestrale suddiviso per punto di ristoro.

La ditta aggiudicataria della concessione è tenuta a conformarsi alle disposizioni contenute all'art. 1 commi 363, 364 e 365 della L. 244/2007 in tema di comunicazione elettronica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate da ciascun apparecchio.

PARTE III - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

Art. 22 - Oneri, obblighi e responsabilità a carico del Concessionario

Sono oneri a carico del Concessionario:

- fornire, installare – entro il termine indicato nel presente capitolato nonché gestire i distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande od ogni altri generi di ristoro con marcatura CE, pagamento in contanti (sia monete che banconote) e strumenti elettronici (schede, chiavi o altro), conformi alle prescrizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 327 del 26/03/1980 – Regolamento di esecuzione della L. 283/1962 e s.m.i. o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica, della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
- fornire, entro il termine di 30 giorni dalla data di installazione dei distributori, un elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate distinte per sedi, tipologia dei prodotti erogati nonché per potenza energetica assorbita. Lo stesso dovrà essere costantemente aggiornato in occasioni di modificazioni del parco macchine distributrici, installate previa comunicazione e approvazione dell'Università;
- fornire, contestualmente all'installazione dei distributori, in sede di affidamento del servizio ovvero in corso di appalto, per ogni apparecchiatura installata, la dichiarazione di conformità alla normativa CE ed a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza ed il Manuale di istruzioni per l'uso nonché documentazione che attesti l'avvenuto controllo dell'integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento effettuati, di cui al già richiamato sistema HACCP;
- mantenere le apparecchiature in costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza, garantendo l'effettuazione di almeno un intervento di pulizia ed igienizzazione settimanale, salvo diverse esigenze verificate nel corso dell'operatività e, provvedendo a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate;
- utilizzare sia generi alimentari, sia prodotti per il confezionamento di cibi e bevande erogate dai distributori, conformi alle disposizioni di cibi e bevande erogate dai distributori, conformi alle disposizioni in materia di igiene degli alimenti e sanitarie previste dall'art. 33 del D.P.R. 327/1980, garantendo l'integrità dei prodotti medesimi;
- garantire un'equa distribuzione, nelle diverse sedi, tra prodotti di tipo tradizionale e quelli provenienti dalla rete del commercio equo-solidale così come previsto dal presente Capitolato;
- comunicare all'Autorità sanitaria o ad altro soggetto competente, se richiesto dalle vigenti disposizioni, l'installazione dei distributori di bevande o generi di conforto per i successivi controlli e per il rilascio del nulla-osta all'installazione delle apparecchiature;
- impiegare, nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, proprio personale, munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici e rispondere verso detto personale, come verso gli utilizzatori delle apparecchiature di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;
- manlevare l'Università dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni previste dal presente capitolato, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi;
- provvedere a tutti gli adempimenti relativi alle caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio e attenersi a tutte le norme del presente capitolato;
- predisporre un'efficiente e razionale organizzazione ed eseguire il servizio con materiali, metodi e magisteri appropriati e rispondenti alla loro natura, scopo e destinazione;
- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori impegnati nell'esecuzione della concessione, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e ad assumere a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- attuare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente, nonché gli accordi integrativi territoriali applicabili nella località in cui si svolgono le prestazioni, e quelle risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- obbligarsi, nell'esecuzione della concessione, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento come esplicitati nel Codice di comportamento dell'Università per Stranieri di Siena emanato con DMR n. 297.14 del 19/06/2014 e pubblicato sul sito web www@unistrasi.it , sezione Amministrazione trasparente e Regolamenti, comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Art. 23 - Personale addetto al servizio

Il personale che effettua il rifornimento dei distributori o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 327/1980 Regolamento di esecuzione della L. n. 283/1962 e s.m.i. o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande, ed essere in possesso del libretto di idoneità sanitaria di cui all'art. 37 del D.P.R. citato nonché previsto dalla L.R. Toscana n. 28/2005. Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge. Dovrà inoltre tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nonché ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.
La ditta concessionaria dovrà istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti disposizioni:

- provveda alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio;
- si adegui alle disposizioni impartite dal referente dell'Università ed al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- comunichi immediatamente al Direttore dell'esecuzione del contratto qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali) che dovessero accadere nell'espletamento del servizio.

Il personale sarà provvisto di divisa e cartellino d'identificazione, riportante la ragione sociale del Concessionario, il proprio nominativo, la qualifica e la propria fotografia.

Art. 24 - Obblighi retributivi, contributivi e assistenziali

Il Concessionario si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro nonché previdenza e disciplina infortunistica nei confronti del personale assunto alle sue dipendenze, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare si impegna a rispettare la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i. e ad ottemperare, all'interno della propria azienda, agli adempimenti assicurativi, previdenziali e contributivi previsti dai contratti collettivi e integrativi da applicarsi, alla data dell'offerta, a categorie assimilabili e nelle località in cui il contratto si svolge. Il Concessionario si obbliga altresì a continuare ad applicare i contratti collettivi vigenti al momento dell'offerta anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. Il Concessionario esonera, pertanto, l'Università da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui al presente capitolato e, comunque , da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.
In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Università si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., e di chiedere al Concessionario il risarcimento di ogni danno e spesa a ciò conseguente.

Art. 25 – Norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro - DUVRI

L'Università fornisce al Concessionario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione all'attività normalmente esercitata nell'ambiente di lavoro. L'Università e il Concessionario si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto della concessione. Si impegnano inoltre a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, cooperando e informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti nell'esecuzione delle attività lavorative oggetto della concessione.
La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta all'Università. Il Concessionario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle attività lavorative oggetto dell'appalto.
Al fine di consentire una presa visione delle norme di comportamento e dei rischi presenti nelle strutture dell'Università, l'Allegato Tecnico "A"per la Sicurezza propedeutico al D.U.V.R.I. comprende le specifiche in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

Art. 26 - Oneri a carico dell'Università

Sono a carico dell'Università, in quanto ricomprese nel canone offerto, le forniture dell'acqua e dell'energia elettrica necessarie per l'esecuzione del servizio. Tali forniture potranno essere prelevate dal Concessionario dai punti di erogazione indicati da un incaricato dell'Università. Sarà cura del Concessionario la conservazione d'uso di detti punti di prelievo e, per quanto riguarda l'energia elettrica, l'eventuale adeguamento al tipo di tensioni disponibili (normalmente 220V monofase).

Art. 26 - Penali

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio, l'Università si riserva di applicare le penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

ritardo nell'installazione dei distributori	per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 10, decorsi i quali l'Università avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. una penale giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare contrattuale
danni arrecati dal personale impiegato dal Concessionario	l'Università applicherà l'addebito delle spese sostenute per le riparazioni del danno e una penale pari al 10% del suo ammontare
personale non regolarmente assunto o attribuibile alla struttura organizzativa del Concessionario	costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art. 1456 c.c.;
mancato rispetto degli adempimenti previsti nella parte II del presente capitolato	l'Università applicherà una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di Euro 500,00 *(cinquecento/00)* ad un massimo di Euro 2.500,00 *(duemilacinquecento/00)*
mancato rispetto a quanto dichiarato nell'offerta tecnica	l'Università applicherà una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di Euro 500,00 *(cinquecento/00)* ad un massimo di Euro 2.500,00 *(duemilacinquecento/00),* fino alla risoluzione del contratto
mancato corresponsione del canone di concessione entro i termini stabiliti dal presente Capitolato	corresponsione del 15% del canone semestrale da corrispondere comunque entro e non oltre la data di pagamento del semestre successivo
aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti	per ogni infrazione accertata, penale pari ad € 100,00
mancata trasmissione nei termini del report inerente i consumi annuali delle macchine distributrici	applicazione di una penale di € 20,00 per ogni giorno di ritardo
insufficiente pulizia ed igienizzazione dei distributori automatici	per ogni infrazione accertata, penale di € 100,00
distribuzione di generi alimentari non autorizzati dall'Università	per ogni infrazione accertata, penale di € 100,00

L'Università, in presenza di inadempienze contrattuali, provvederà a darne comunicazione al Concessionario, tramite fax o pec con valore legale di ricevuta, il quale entro il minor tempo possibile, e comunque non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione, dovrà formulare le sue giustificazioni o provvedere in merito, informando l'Università dei provvedimenti adottati. Valutate le giustificazioni dell'interessato, l'Università applicherà, se del caso, la penale fissando eventualmente un ulteriore termine al Concessionario per il ripristino della corretta esecuzione del servizio.
Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, l'Università potrà risolvere il contratto , oltre ad agire per il risarcimento dei danni.
Ove l'applicazione delle penali superi il 10% dell'ammontare netto del contratto si procederà ai sensi degli artt.145 e 298 della L. 207/10.
Le eventuali penali saranno pagate dal Concessionario con le modalità indicate dall'Amministrazione; in caso di mancato pagamento nei termini e secondo le modalità indicati, l'importo delle penali applicate sarà

addebitato sull'importo cauzionale (con conseguente obbligo del Concessionario di provvedere nel termine massimo di 10 giorni dalla richiesta dell'Università alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione.
L'Università si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 (tre) penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno del Concessionario inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Art. 28 Cause di forza maggiore

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause imprevedibili e per i quali il Concessionario non abbia omesso le normali cautele atte a evitarli.
I danni che dovessero derivare a causa della non corretta esecuzione del servizio non potranno essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese del Concessionario, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti all'Università.
I danni che il Concessionario ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati all'Università entro cinque giorni dall'inizio del loro accadimento, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

Art. 29 - Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al Concessionario dal Direttore dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata per fax o per e-mail certificata, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione dell'Università. Entro 5 giorni dalla data della suddetta comunicazione il Concessionario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, qualora non riceva giustificazioni oppure, non le ritenga valide, applicherà le penali di cui al precedente art. III/3, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.
L'Università ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e ss. del Codice Civile, nei seguenti casi:

- nelle ipotesi previste dagli artt.135, 136 e 137 del D.Lgs. 163/06;
- frode nella esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto o loro delegati riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- stato di inosservanza del Concessionario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria attività e lo svolgimento della presente concessione;
- esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- interruzione parziale o totale del servizio senza giustificato motivo;
- ritardi nell'installazione dei distributori superiori a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- mancata reintegrazione della garanzia di cui all'art. 19 punto 7. del Disciplinare di gara;
- applicazione di n.3 (tre) penalità di cui al precedente art. III/5;
- mancato pagamento del corrispettivo secondo quanto disposto dall'art. 4;
- qualora l'ammontare delle penali applicate al Concessionario abbia superato il 10% del valore del contratto;
- qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui al successivo art. 31;
- cessione, anche parziale, del contratto;
- qualora l'operatore economico aggiudicatario non risulti possedere o perda i requisiti generali ed economico finanziari richiesti per l'esecuzione della presente concessione;
- in caso di fallimento del Concessionario;
- nei casi previsti dalla vigente normativa;
- subappalto non espressamente autorizzato dall'Università;
- qualora il Concessionario e i subappaltatori non eseguano le transazioni nel rispetto della L.136/2010;

Qualora si giunga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il Concessionario sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Il Concessionario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.). L'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Il Concessionario può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità della sua esecuzione, in conseguenza di cause non imputabili allo stesso, secondo il disposto dell'art. 1672 del Codice Civile.

Art. 30 – Recesso

L'Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 comma 2° C.C., con preavviso di almeno 2 (due) mesi decorrenti dalla data di ricezione, da parte del Concessionario, della relativa comunicazione. In caso di recesso, o nell'ipotesi che il contratto si risolva anticipatamente per qualsiasi motivo, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Concessionario.

Art. 31 - Responsabilità e coperture assicurative

Il Concessionario solleverà l'Università da qualunque responsabilità civile, diretta ed indiretta, per danni a persone o cose conseguenti alla propria attività ed a quella dei suoi collaboratori o derivanti da malfunzionamento delle apparecchiature o dalla somministrazione di prodotti che risultino in qualunque modo dannosi alla salute dei consumatori.
In particolare la polizza deve tenere indenne l'Università, compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, da qualsiasi danno il Concessionario possa arrecare all'Università, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività connesse al servizi,o inclusi i seguenti danni:

- ai locali nei quali è eseguito il servizio;
- da interruzioni o sospensioni di attività industriali, artigianali, commerciali,agricole o di servizio a seguito di sinistro garantito in polizza;
- a cose, causato da incendio di beni del Concessionario.

A copertura delle predette responsabilità il Concessionario dovrà stipulare un'adeguata **polizza RCT/RCO**, per un massimale unico minimo per sinistro e per persona pari ad € 5.000.000,00 per danni provocati a cose e/o persone da atti eseguiti o ordinati da dipendenti del Concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta dell'esecuzione del servizio e deve comprendere anche la garanzia di responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale di € 2.500.000,00 per sinistro e di € 1.ooo.000,00 per persona.
In tale polizza, della quale dovrà essere prodotta ed inviata copia al Committente prima ancora della stipulazione del contratto, l'Università dovrà risultare espressamente inclusa nel novero dei terzi. Le garanzie di indennizzo dovranno riguardare anche i casi di intossicazione di cibi e bevande e comprendere eventi connessi a malori di ogni tipo (a titolo puramente esemplificativo: vertigini, stati di incoscienza, che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio).
L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto (nonché durante eventuali periodi di giacenza dei distributori) è condizione essenziale per l'Università e pertanto qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 14.
La polizza dovrà altresì contenere specifiche estensioni quali:

- reintegro automatico dell'intera copertura a seguito di sinistro, da qualsiasi causa determinato;
- rinuncia della Compagnia assicurativa, al diritto di recesso per sinistro.

In ogni caso si conviene e si precisa che l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera il Concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti. Sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza.
L'Università è esonerata da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento, anche se dovuti a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.
Parimenti l'Università declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi, manomissioni dei beni forniti per l'esecuzione del servizio.

Art. 32- Adeguamento alla sopravvenuta normativa

In caso di entrata in vigore successiva alla pubblicazione del bando di gara di norme applicabili alla presente concessione in ambito soggettivo e/o oggettivo, il Concessionario è tenuto al rispetto delle stesse.

Art. 33 - Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Antonella Aucone afferente *all'Area Acquisti centralizzati e Servizi tecnici, dell'Università*.
Il Direttore dell'esecuzione del contratto:

- comunica al Concessionario ogni dato relativo all'esecuzione delle prestazioni richieste;
- vigila sull'osservanza contrattuale e riferisce al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prestazioni contrattuali;
- richiede eventuali varianti.

Art. 34 - Cessione del contratto e subappalto

E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto stabilito dall'art. 116 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., sotto pena di immediata risoluzione della stessa per colpa del Concessionario e del risarcimento di ogni danno subito e spese sostenute dall'Università.
Le norme che regolano gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono quelle previste dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

Art. 35 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario e i subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010 indicando gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i ai movimenti finanziari relativi alla concessione in oggetto, oltre all'indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui suddetto/i conto/i. Inoltre il Concessionario si impegna a comunicare la cessazione, la decadenza dall'incarico dell'istituto designato, nonché la variazione delle persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i per qualsiasi causa avvenga in quanto l'Università non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a un istituto non più autorizzato a riscuotere.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario e dai subappaltatori, il CIG (codice identificativo di gara).
L'Università risolverà il contratto qualora il Concessionario e i subappaltatori non eseguano le transazioni nel rispetto della succitata legge.

Art. 36 - Norme di comportamento di collaboratori e/o dipendenti della ditta appaltatrice/concessionaria

L'aggiudicatario si obbliga, nell'esecuzione della concessione, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento come esplicitati nel Codice di comportamento dell'Università per Stranieri di Siena emanato con DMR n. 297.14 del 19/06/2014 e pubblicato sul sito web http://www.unistrasi.it sezione Amministrazione trasparente e Regolamenti, comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Art. 37 - Spese

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese relative alla stipulazione del contratto, comprese quelle di bollo e di registrazione.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'Art. 34, comma 35 del D.L. n. 179/2012 come modificato in sede di conversione dalla L. n. 221/2012, le spese sostenute per la pubblicazione dei bandi e dagli avvisi ai sensi dell'art. 66, comma 7 e dall'art. 122 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La spesa presunta per la pubblicazione ammonta a € 2.000,00. La spesa esatta sarà successivamente comunicata dall'Università.

Art. 38 – Trattamento dati personali

Il Concessionario è responsabile del trattamento dei dati personali dell'Università dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione della presente concessione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03.
Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione della presente concessione.
Il Concessionario si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali all'Università prima dell'inizio del servizio.

Art. 39 - Controversie

Le controversie tra l'Università e il Concessionario, insorte durante l'esecuzione del contratto, saranno devolute alla competente autorità giudiziaria del Foro di Siena.

Il Concessionario

Art. 40 - Approvazione specifica di clausole

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., il Concessionario dichiara di aver integralmente preso visione delle disposizioni contenute negli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 del presente capitolato e di approvarle incondizionatamente, sottoscrivendo la presente dichiarazione.

Il Concessionario